REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Vicenza

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Pellizzaro,

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **r.g. 3006/2024**

tra

T **S.P.A.** (C.F.), assistita e difesa dall'Avv. ;

Parte attrice-opponente

e

C **S.P.A.** (C.F.), in liquidazione giudiziale, assistita e difesa dall'Avv. DAL SOGLIO PAOLO;

Parte convenuta-opposta

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: come da ricorso in riassunzione del 8/5/2026;

Per parte convenuta opposta: come da nota di precisazione delle conclusioni del 19/3/2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 846/2024, emesso su ricorso di C S.p.a.., l'intestato Tribunale ha ingiunto a T S.p.a. di

Firmato Da: ANDREA PELLIZZARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5783f62c20f6b5c86db323e11ae8748e

pagare a favore della ricorrente l'importo di € 370.072,01, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la compravendita di merce.

Avverso il suddetto decreto, T S.p.a. ha proposto opposizione, eccependo: - l'incompetenza per territorio del Tribunale adito; - l'insussistenza del credito asseritamente vantato da controparte; e – in via riconvenzionale la compensazione di un proprio controcredito. Su queste premesse, quindi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto sia per questioni di rito che di merito.

Si è costituita C S.p.a., contestando quanto dedotto da controparte, nonché rilevando che: - l'intestato Tribunale è competente a decidere la controversia in quanto *forum destinatae solutionis;* - le fatture azionate in sede monitoria non sono state, di fatto, contestate in sede di opposizione, sicché il relativo importo deve ritenersi dovuto - il controcredito posto in compensazione, ritenuto insussistente, è oggetto di un separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Ivrea e comunque dovrebbe, al più, esser fatto valere in sede concorsuale. Sulla base di ciò l'opposta ha quindi chiesto la conferma del decreto opposto.

All'esito della prima udienza, scambiate le memorie integrative di cui all'art. 171 *ter* c.p.c., il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, "*vista la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale*" nei confronti di C S.p.a., ha dichiarato l'interruzione del processo.

A seguito dell'interruzione, il processo è stato riassunto dall'attrice opponente con ricorso depositato in data 8/5/2025, cui è seguita la costituzione con nuovi difensori di C S.p.a. in personale del curatore.

Firmato Da: ANDREA PELLIZZARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5783f62c20f6b5c86db323e11ae8748e

La causa, infine, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 19/5/2026 e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni riportata dalle parti.

L'opposizione è infondata e va respinta.

Anzitutto, in rito, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, da ritenersi invece sussistente sulla base del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.

Nel caso di specie, infatti, è stata fatta valere un'obbligazione pecuniaria liquida per cui deve ritenersi competente anche il foro del domicilio del creditore, coincidente con Vicenza (cfr. Cass., SSUU, n. 1789/2016).

Non vale infatti, in senso contrario all'applicabilità della disciplina legale, l'asserita deroga alla competenza territoriale pattuita dalle parti (v. pagg. 6 e 7 citazione e doc. 7 opponente art. 15), in quanto il contratto richiamato dall'opponente a sostegno della sollevata eccezione appare riferibile ad un distinto rapporto tra le parti (ove l'opposta riveste il ruolo di acquirente).

Quanto poi al merito del credito fatto valere in via principale dall'opposta, si osserva come questo non risulti specificamente contestato.

L'opponente, invero, non ha specificamente contestato né la consegna della merce né il prezzo indicato nelle fatture azionate in sede monitoria sicché deve ritenersi operante a favore dell'opposta il meccanismo di *revelatio ab onere probandi* di cui all'art. 115 c.p.c. Del resto, come condivisibilmente osservato da C S.p.a., la stessa attrice "*dà atto dell'esistenza di rapporti contrattuali reciproci (...) e delle stesse forniture da parte di C (...), tanto da invocare la compensazione con*

Firmato Da: ANDREA PELLIZZARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5783f62c20f6b5c86db323e11ae8748e

i presunti controcrediti" (pag. 2 comparsa di costituzione a seguito della riassunzione).

Il credito fatto valere dall'opposta, dunque, va riconosciuto sia per effetto della documentazione prodotta in sede monitoria, integrata in sede di costituzione nel giudizio di opposizione (il riferimento è alla mail prodotta sub doc. 2 comparsa, riepilogativa dei rapporti tre le parti, solo genericamente disconosciuta dall'opponente: cfr. sull'onere di specificità del disconoscimento Cass. n. 17526 del 2/9/2016), sia per effetto della non contestazione dei fatti sottesi alla sua insorgenza.

Né in senso contrario all'operatività del meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c. può valere l'eccepita mancata prova del contratto di vendita e del suo adempimento da parte dell'opposta (pag. 8 citazione), posto che: a) il contratto oggetto di causa è pacificamente a forma libera (trattandosi di una fornitura di cose mobili), b) "*in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c*" (Cass, n. 17889 del 27/8/2020 Rv 658756 – 01).

Ciò detto rispetto al credito azionato da C S.p.a., da ritenersi quindi provato, si può passare ad esaminare l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.

Ebbene, come argomentato da T S.p.a., l'eccezione di compensazione può effettivamente essere sollevata anche in pendenza di una procedura concorsuale come dispone l'art. 155 comma I CCII e com'era già previsto dall'art. 56 co. 1 della legge fallimentare (cfr. Cass. n. 25947 del 2/9/2022, Cass. n. 9787 del 25/3/2022, Cass. 38888 del 7/12/2021 e Cass. n. 30298 del 18/12/2017).

Firmato Da: ANDREA PELLIZZARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5783f62c20f6b5c86db323e11ae8748e

Al fine dell'operatività del meccanismo compensativo, tuttavia, valgono anche per la compensazione *nella liquidazione giudiziale* i limiti disposti dall'art. 1243 c.c., atteso che l'art. 155 CCII deroga alla disciplina ordinaria solo per la possibilità di compensare il credito opposto dal soggetto *in bonis* pur se ancora non scaduto al momento dell'apertura della procedura (derogando al criterio dell'esigibilità), ma null'altro aggiunge o precisa sugli altri requisiti necessari per la compensazione. Né peraltro si ritiene vi siano ragioni per estendere la compensazione endoconcorsuale oltre alle ipotesi contemplate dal codice civile, in quanto la regola dettata dall'art. 155 CCII - consentendo al creditore di fuggire al concorso - deroga ai principi fondamentali delle procedure concorsuali e quindi deve esser intesa in senso stretto.

Stando così le cose, allora, il verificarsi della compensazione richiede la sussistenza dei presupposti codicistici di reciprocità, omogeneità, liquidità e soprattutto certezza del controcredito. Quanto a quest'ultimo requisito, di particolare rilievo nel caso di specie, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che "*se è controversa, nel medesimo giudizio istaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale*" (Cass., SS.UU., 15/11/2016 n. 23225). La certezza del controcredito, infatti, da intendersi come non contestazione della sua esistenza o incontrovertibilità derivante da un accertamento definitivo, si ritiene infatti un *prius* logico rispetto al requisito della liquidità, espressamente richiamato dalla norma.

In applicazione di questo principio, quindi, nel caso in esame, va esclusa la possibilità per l'opponente di far valere in via di eccezione di

Firmato Da: ANDREA PELLIZZARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5783f62c20f6b5c86db323e11ae8748e

compensazione l'asserito controcredito: ciò sia perché il controcredito è contestato nel presente giudizio sia perché (almeno parzialmente) *sub iudice* in altro procedimento avanti al Tribunale di Ivrea.

L'eccezione di compensazione, dunque, va rigettata, a monte, difettando uno dei presupposti richiesti per la sua operatività.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;

- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta; spese che liquida in € 11.229,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

Vicenza, 23/05/2026.

Il Giudice

Dott. Andrea Pellizzaro

Firmato Da: ANDREA PELLIZZARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5783f62c20f6b5c86db323e11ae8748e